

3 Gallerie il cui progetto definitivo è già stato approvato, ma non ancora aperte all'esercizio.

In presenza di progetto definitivo già approvato e/o di galleria in fase di affidamento o già in costruzione (art. 11), il Gestore dell'Infrastruttura è tenuto a valutare la conformità del progetto, secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente Decreto.

La valutazione di conformità consiste in una verifica del progetto ai fini della rispondenza agli obiettivi di sicurezza secondo le modalità indicate nell'allegato III.

Il Gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui il progetto sia conforme a quanto previsto dal presente Decreto, comunica l'esito della verifica effettuata al Ministero, allegando la documentazione di sicurezza della galleria di cui al cap. 7.

Il Gestore dell'infrastruttura, in caso di non conformità del progetto, provvede a predisporre il progetto di modifica e la documentazione di cui al cap. 7, rinviando l'introduzione di quelle misure che dovessero determinare modificazioni dei tempi e dei costi, ai fini dell'art. 12 comma 6, secondo un programma di realizzazione modulato nel tempo, di cui agli articoli 11 ed 12 del decreto, da sottoporre al Ministero, secondo le modalità precedentemente esposte al cap. 2.